

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021

300^a Seduta

Presidenza del Presidente

[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Esame e rinvio)

Il relatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) riferisce sul decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il provvedimento si compone di 10 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 44 del 2021 al fine di modificare la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, e per i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità.

In primo luogo, si specifica che l'adempimento dell'obbligo di vaccinazione comprende, a decorrere dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario. Si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame. Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto. Per gli esercenti una professione sanitaria, il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è demandato agli ordini professionali, mediante verifica dei certificati verdi COVID-19, ed è confermato il principio della sospensione da ogni attività lavorativa

per il caso di inadempimento. Per gli altri lavoratori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge.

L'articolo 2 reca anch'esso modifiche al decreto-legge n. 44 del 2021. In particolare, prevede che l'obbligo vaccinale sia esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, alle seguenti categorie: personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI); personale delle strutture ospedaliere e degli studi professionali, diverso da quello già interessato da analoghe disposizioni; personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Si dispone che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e che i dirigenti scolastici e gli altri responsabili delle istituzioni in cui presta servizio il suddetto personale assicurino il rispetto dell'obbligo vaccinale. Si rendono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, concernenti i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale.

Si definisce la procedura per i controlli dell'obbligo vaccinale e per l'eventuale conseguente sospensione dell'attività lavorativa, senza retribuzione, per non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per la sostituzione del personale scolastico che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale sono attribuiti contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento nel quale i soggetti sostituiti, avendo adempiuto l'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Infine, sono stabilite le sanzioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali, nonché per i mancati controlli da parte dei soggetti preposti.

Il Capo II riguarda l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

In particolare, l'articolo 3 novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, integrando, a decorrere dal 15 dicembre 2021, la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Inoltre, riduce - sempre con decorrenza dal 15 dicembre 2021 - da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato verde generato dal completamento di un ciclo di vaccinazione o dall'eventuale dose unica prevista e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo.

Anche l'articolo 4 introduce modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021, con decorrenza dal 6 dicembre 2021. Nello specifico, modifica l'articolo 9-bis, relativo all'impiego di certificazioni verdi COVID-19, inserendo gli alberghi e le altre strutture ricettive tra le attività per usufruire delle quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi. Conseguentemente, non fanno più eccezione all'obbligo di certificazione verde, in zona bianca, i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. Si prevede, inoltre, la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere, in zona bianca, tranne per l'accesso alle predette strutture da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Ulteriori novelle riguardano l'articolo 9-*quater* relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto. In particolare, si sopprime l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde per l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e per i collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; si estende l'obbligo di certificazione verde ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale; si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde per l'accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; si estende l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Viene poi specificato che sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto, oltre ai soggetti esenti, anche i minori di età inferiore a dodici anni. Si stabilisce, infine, che per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi possano essere svolte secondo modalità a campione.

L'articolo 5 reca ulteriori modifiche all'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021, stabilendo - con decorrenza dal 29 novembre 2021 - il principio secondo cui, nelle zone gialle e arancioni, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, oggetto di sospensione o di limitazione in base alle misure inerenti all'emergenza epidemica, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Sono esclusi dall'ambito delle nuove norme i servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché le mense e i servizi di *catering* continuativo su base contrattuale.

L'articolo 6 contiene disposizioni transitorie. Per il periodo che va dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 si prevede che lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali nelle zone gialle siano previste limitazioni siano consentiti nelle zone bianche solo ai soggetti in possesso di un certificato verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, nonché ai minori di età inferiore a dodici anni e ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale. Anche in questo caso, sarà sufficiente una qualunque certificazione verde solo per servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e *catering* continuativo su base contrattuale.

Nell'ambito del Capo III, concernente i controlli e le campagne d'informazione, l'articolo 7 demanda ai prefetti l'adozione di un piano per effettuare i controlli del rispetto del possesso delle certificazioni verdi. Tale piano è adottato dal prefetto entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previa consultazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I controlli sono effettuati dalle forze di polizia e dal personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in maniera costante e anche a campione. Si prevede che il prefetto trasmetta al Ministro dell'interno una relazione, con cadenza settimanale, inerente ai controlli effettuati nell'ambito del territorio di competenza. Si dispone, altresì, che tali attività siano svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 demanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elaborazione di un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il Sars-CoV-2.

L'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria - di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011 - relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti

semilavorati metallici, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 72, comma 3 del decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha dettato la nuova disciplina per evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.

L'articolo 10, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) chiede se sia previsto lo svolgimento di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, se la Commissione è di questo avviso, si potrebbe fissare per le ore 12 di giovedì 2 dicembre il termine per comunicare i soggetti da audire e svolgere le audizioni martedì 7 e giovedì 9 dicembre.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che si potrebbe fissare per le ore 12 di martedì 14 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che sarebbe preferibile fissare il termine per mercoledì 15 dicembre, in modo da poter disporre di più tempo, dato che la formulazione degli emendamenti inizierà solo dopo la conclusione delle audizioni, e dedicare la giornata di martedì 14 allo svolgimento della discussione generale.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) concorda con la proposta del senatore Augussori.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) si rimette alla maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 12 di martedì 15 dicembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Omissis...)

La seduta termina alle ore 15,55.